Pubblicato il 06/12/2024

N. 09783/2024REG.PROV.COLL. N. 06203/2024 REG.RIC.



#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6203 del 2024, proposto da Politecnico di Milano, in persona del Rettore *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

#### contro

Facility S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Falco, Raffaele Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

## nei confronti

Cpl Concordia Soc Coop, Eletecno St S.p.A., non costituite in giudizio;

# per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1990/2024

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Facility S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Monica De Vergori; Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO**

Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento del 18 settembre 2023, con il quale la stazione appaltante Politecnico di Milano, a mezzo di nota sottoscritta dal R.U.P., ha disposto la sua esclusione dalla gara di appalto avente a oggetto "affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento e dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali nell'ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura dei servizi agli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni - lotto 2 - sede di Bovisa e poli territoriali di Como e Lecco".

Con l'ordinanza n. 954/2023 il Tar adito accoglieva la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente Facility S.r.l. ha altresì impugnato, unitamente agli atti presupposti, la comunicazione a mezzo p.e.c. in data 31 gennaio 2024, con il quale è stata disposta la sua esclusione dalla gara *de qua* a seguito dell'esame dell'offerta tecnica, per mancato superamento della soglia di sbarramento del punteggio minimo di 25 punti in relazione alle valutazioni discrezionali della Commissione giudicatrice, avendo conseguito un punteggio di 19,06 punti.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota prot. 97066 del 22 aprile 2024, trasmessa in pari data, con la quale si è

provveduto, da parte del Politecnico di Milano, all'aggiudicazione del Lotto 2 dell'appalto n. 3707796 CIG 98969250E1 alla Eletecno ST S.p.A.

Con la sentenza impugnata il Tar ha accolto il ricorso ritenendo che l'esclusione della ricorrente Facility dalla gara fosse illegittima per diverse concorrenti ragioni. Sotto un primo profilo, il Tar ha ritenuto che il sopralluogo effettuato per conto di A.B.P. Nocivelli S.p.A. avrebbe dovuto essere ritenuto idoneo anche a beneficio della ricorrente Facility S.r.l., visto che le predette operatrici avevano manifestato l'intenzione di partecipare alla gara in (costituendo) raggruppamento sicchè il sopralluogo svolto per conto di A.B.P. Nocivelli S.p.A. avrebbe dovuto valere anche per l'associanda Facility S.r.l.

Inoltre, la stazione appaltante non aveva tenuto conto della peculiare posizione della ricorrente, affidataria dal 2018 per conto dello stesso Politecnico di Milano del servizio di manutenzione degli impianti termici ed elettrici relativo ai medesimi poli didattici e che il sopralluogo effettuato da un incaricato della mandataria avrebbe dovuto essere riferito anche all'impresa mandante, pur a fronte della mancata documentazione delle deleghe da parte di quest'ultima, in quanto non imposta dalla *lex specialis* e comunque acquisibile attivando il soccorso istruttorio sul punto (cfr. Consiglio di Stato, V, 18 marzo 2021, n. 2355).

Il Tar, inoltre, accoglieva i motivi aggiunti sul rilievo che, poiché il capitolato d'oneri stabiliva che l'assegnazione del punteggio con riferimento ai sub-criteri di valutazione di natura discrezionale dovesse avvenire sulla base del metodo del "confronto a coppie" come da Linee guida A.N.A.C. n. 2 "Offerta economicamente vantaggiosa" le valutazioni espresse dai singoli commissari erano state effettuate nella sola sede collegiale e non erano state precedute da una disamina individuale, debitamente verbalizzata, attraverso la quale ognuno di essi avesse proceduto a vagliare autonomamente le offerte, attribuendovi un proprio punteggio.

Il Tar evidenziava da ultimo che il procedimento non era legittimo, giacché in una gara suddivisa in una pluralità di lotti differenti, pur essendo questi afferenti alla medesima gara e pur in presenza di una identica Commissione giudicatrice, la procedura di scelta del contraente doveva essere svolta autonomamente (e in maniera autosufficiente) per ogni singolo lotto, non potendo concentrarsi e cumularsi, in tutto o in parte, lo svolgimento di segmenti procedimentali dei vari lotti.

Appellata ritualmente la sentenza resisteva Facility s.r.l.

Con ordinanza n.3374/2024 il Consiglio di Stato respingeva la richiesta di sospensiva della sentenza appellata.

All'udienza del 3 dicembre 2024 la causa passava in decisione.

## **DIRITTO**

1. Con il primo motivo di appello l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di gara (articolo 11 del capitolato); travisamento dei fatti di giudizio.

Sulla esclusione di Facility per mancata esecuzione del sopralluogo l'appellante evidenzia che la sentenza appellata aveva tratto spunti da un presupposto in punto di fatto che non trovava alcuna prova nella documentazione di giudizio né di quella relativa alla gara in esame; era, infatti, irrilevante che il Sig. Davide Borelli fosse dipendente della ditta Facility in quanto il sopralluogo era stato effettuato nel solo ed esclusivo interesse della ditta Nocivelli, che peraltro non aveva partecipato alla gara relativa al Lotto 2. La Facility s.r.l, quindi, non poteva in alcun modo giovarsi del sopralluogo effettuato nell'interesse di un altro soggetto.

In ogni caso, il sig. Borelli secondo quanto previsto dall'articolo 11 del capitolato non avrebbe potuto effettuare il sopralluogo nell'interesse di due concorrenti.

2.Con il secondo motivo di appello l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di soccorso istruttorio; violazione e falsa

applicazione dell'articolo 83, comma 9 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 241/1990 (punti 3.4-3.6 della sentenza).

Evidenzia che Facility s.r.l. non aveva mai comunicato al Politecnico di voler svolgere il sopralluogo richiesto dal capitolato e si era presentata, non avendo assolto a tale adempimento, producendo l'attestato di sopralluogo rilasciato dall'Ateneo ad un'altra ditta.

La sentenza appellata era quindi suscettibile di riforma nella parte in cui aveva affermato che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere a mezzo di soccorso istruttorio in quanto il Politecnico non avrebbe potuto sanare la situazione venutasi a creare, perché Facility non era mai stata in possesso della documentazione amministrativa richiesta, ovvero l'attestato di sopralluogo.

3. Con il terzo motivo di appello l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 79 del d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 8, primo comma, letto. b) del D.L. n. 76/2020;violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di gara (articolo 11 del capitolato).

Evidenzia che il fatto che Facility fosse già una ditta appaltatrice del Politecnico, non poteva comunque comportare l'esenzione dall'obbligo di effettuare il sopralluogo richiesto in quanto la società appellata non aveva mai in precedenza fornito servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento e dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali per il Politecnico di Milano.

Le censure suscettibili di essere esaminate congiuntamente non sono fondate.

3.1. Il Capitolato d'oneri all'art. 11 prevede: "Il sopralluogo è obbligatorio per entrambi i lotti. Il sopralluogo verrà effettuato nel campus di Città Studi per il lotto 1 e nel Campo di Bovisa per il lotto 2. Il sopralluogo si rende necessario tenuto conto che le offerte devono essere formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 sino alle ore 17.00. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno

05/07/2023, tramite il Sistema alla Sezione "Comunicazioni/Richiesta di chiarimenti" del portale di e-procurement e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Solo in caso di indisponibilità accertata della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC pecateneo@cert.polimi.it indicando nell'oggetto il nome e lotto della procedura a cui si intende partecipare con il relativo CIG. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo separatamente per ciascuno dei siti oggetto dei servizi richiesti. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. Il concorrente è tenuto a produrre a Sistema nella sezione "Attestato di sopralluogo", una copia del verbale di sopralluogo corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente".

Il legale di ABP Nocivelli S.p.a. chiedeva di procedersi al sopralluogo e nominava il sig. Pierdavide Borelli, soggetto incaricato al sopralluogo dei siti oggetto di gara.

Pur essendo la delega unica, per il lotto 1 veniva rilasciato attestato di sopralluogo nel quale si precisava che il Borrelli era delegato sia delle società ABP Nocivelli S.p.a. che della Facilty S.r.l.

Per il lotto 2, quello oggetto di causa, invece, veniva rilasciato un attestato di sopralluogo dove era indicato che lo stesso Borrelli era stato delegato della ABP Nocivelli S.p.a.

Dopo aver presentato l'offerta, la Facility S.r.l., in data 2 agosto 2023, inviava nota alla stazione appaltante, nella quale riferiva: "Buongiorno, abbiamo accertato che i verbali di sopralluogo effettuati in data 11/7/2023 u.s. dal sig. Pierdavide Borelli, dipendente della Facility, incaricato dal costituendo RTI Facility S.r.l. – ABP Nocivelli S.p.a., non sono conformi. Il verbale di sopralluogo "Campus Milano, Piazza Leonardo Da Vinci" riporta correttamente che il sig. Borelli Pierdavide è un incaricato della società Facility – ABP Nocivelli S.p.a., mentre il verbale di sopralluogo Campus Milano, Via Candiani 72, riporta invece solo il riferimento alla società ABP Nocivelli S.p.a., anziché alle società Facility Srl – A ABP Nocivelli S.p.a. Trattasi evidentemente di errore materiale è possibile cortesemente provvedere alla rettifica del documento così da evitare problemi in sede di verifica amministrativa?".

In pari data la S.A., pur avendo ottenuto offerta in gara dalla sola Facility S.r.l., ha così riscontrato detta richiesta: "Spett.le Società, come previsto dal par. 11 del Capitolato d'oneri allegato alla lettera di invito: "in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli Operatori Economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il Consorzio, purché munito di delega di almeno uno di detti operatori".

Nonostante tale rassicurazione, in data 18 settembre 2023, è stato emesso provvedimento di esclusione della Facility S.r.l. dal lotto 2 della gara sulla scorta della seguente motivazione: "La presente per comunicare l'esclusione della Vostra società dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto per mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio previsto dal par. 11 del Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito. L'attestato presentato nella busta amministrativa si riferisce al

sopralluogo effettuato dal sig. Pier Davide Borrelli (nato a Crotone il 27/05/1994), delegato dal legale rappresentante della società A.B.P. Nocivelli. Pertanto non è valido ai fini della partecipazione. Invero, come previsto dal Capitolato d'oneri allegato alla lettera di invito: Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante".

3.2. Contraddittoriamente la S.A. a fronte di una delega unica rilasciata su carta intestata della ABP Nocivelli S.p.a., per il lotto 1 ha qualificato il sig. Borelli come incaricato per ambo le società del costituendo RTI, mentre per il lotto 2, lo ha qualificato come delegato solo della ABP Nocivelli S.p.a., senza menzionare anche la Facility S.r.l.

Che la delega, con la quale è stato effettuato il sopralluogo sia del lotto 1 che del lotto 2, nonché l'attestato rilasciato dalla S.A., non riguardasse solo la ABP Nocivelli ma anche la Facility S.r.l., era, evidentemente, circostanza nota allo stesso Politecnico di Milano, che relativamente al lotto 1, ha correttamente rilasciato attestato indicando entrambe le società mentre per il lotto 2 ha menzionato solo il sig. Borelli quale delegato della ABP Nocivelli S.p.a.

La Facility S.r.l., all'esito del sopralluogo ha partecipato in proprio per il lotto 2 della gara di appalto in esame, presentando, nei termini perentori del capitolato speciale, la propria offerta. All'offerta amministrativa, come previsto dalle norme di gara è stato allegato attestato di sopralluogo effettuato dal proprio dipendente in data 11 luglio 2023.

3.3. Il sopralluogo è funzionale alla conoscenza dei luoghi oggetto dei lavori, al fine di una corretta e seria formulazione dell'offerta.

La società appellata, era certamente a conoscenza dei luoghi, anche in considerazione che la stessa, giusta contratto rep. 20/2018 è l'attuale affidataria della "fornitura di servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali per gli edifici del Politecnico di Milano nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione

della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali CIG 73881083660".

Per giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara; l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. st. Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037).

È stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800; Cons. Stato sez. V 4597/2018).

Proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza, è stato, quindi, ritenuto che un simile obbligo è da considerarsi superfluo e sproporzionato allorché sia imposto ad un concorrente che sia gestore uscente del servizio, il quale per la sua stessa peculiare condizione si trova già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara", (Cons. Stato 6033/2020).

3.4. Correttamente il Tar ha evidenziato che essendo stato il sopralluogo effettuato da un dipendente della Facility S.r.l., non poteva dubitarsi che tale società, fosse a conoscenza dello stato dei luoghi, e ciò soprattutto se si

considera che la stessa è titolare anche di affidamento presso i luoghi di gara, di un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto per cui è causa.

Certamente, quindi, doveva essere azionato il soccorso istruttorio non trattandosi della sanatoria di una carenza sostanziale dell'offerta dell'O.E., ma di ratificare una delega rilasciata dalla nominanda capogruppo mandataria, emessa anche per conto e nell'interesse della nominanda mandante, che poteva allegare alla propria offerta l'attestato di sopralluogo dell'11/7/2023, senza essere esclusa, tanto più che l'appellata aveva segnalato la omessa indicazione della sua presenza al verbale di sopralluogo.

"Il c.d. soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6005; id. Sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680).

La circostanza che sia stata formulata da Facility s.r.l. una offerta in autonomia non cambia l'esito di questo ragionamento trattandosi di sopralluogo ante offerta che, come evidenziato, serve alla conoscenza dei luoghi oggetto dei lavori, al fine di una corretta e seria formulazione dell'offerta.

Nella specie la Facility S.r.l. ha effettuato il sopralluogo del sito, come previsto dall'art. 11 CSA, ma lo ha effettuato in un ipoteso di RTI da costituire, dove la delega, peraltro ad un proprio dipendente, è stata rilasciata su carta intestata di chi avrebbe dovuto rivestire la qualifica di capogruppo.

3.5.Si è già detto che la giurisprudenza amministrativa ha attribuito all'obbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica; tuttavia, la stessa giurisprudenza ha anche dubitato della correttezza della previsione del sopralluogo, a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara, nella vigenza

del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo del 18 aprile 2016 - N. 50 per la formulazione dell'art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui "le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara", ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati "possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte", senza, dunque, farne derivare effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha segnalato, in una simile interpretazione, il possibile contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento, ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la inosservanza dell'obbligo di sopralluogo in alcun modo impediva il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l'azione amministrativa, né il suo adempimento poteva dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3581).

Per le predette considerazioni, allora, il disciplinare di gara andava inteso in senso restrittivo, oltre che reso coerente con il *favor partecipationis* alle procedure di affidamento di contratti pubblici, come comportante l'esclusione nella sola ipotesi di mancato sopralluogo (Cons. Stato n. 575/21; nello stesso senso Cons. Stato n. 3581/19 ivi richiamata).

Tale opzione ermeneutica è coerente con il principio dell'accesso al mercato previsto dall'art. 3 d. lgs. n. 36/23 secondo cui "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità", il quale, ai sensi dell'art. 4 del medesimo testo normativo, costituisce criterio primario per l'applicazione e l'interpretazione delle altre disposizioni del vigente codice degli appalti.

4.Con il quanto motivo di appello l'appellante deduce l'erroneità della sentenza appellata per la legittimità dell'operato della Commissione in sede di valutazione delle offerte tecniche (punti 6.1., 6.2. e 6.3 della sentenza).

Evidenzia che la pronuncia è errata nella parte in cui l'esclusione in sede di offerta tecnica è stata ritenuta illegittima per la mancata verbalizzazione delle singole valutazioni che avrebbero fatto i singoli commissari, per quanto comunque il relativo verbale riportasse, criterio per criterio, le tabelle recanti le valutazioni dei singoli commissari per ciascuna offerta.

Evidenzia la correttezza delle operazioni svolte dalla Commissione nel relativo verbale, i cui allegati hanno riportato le tabelle di valutazione fatte da ciascun commissario per ciascun criterio. Inoltre, segnala che non vi è in realtà alcuna disposizione che imponga specificamente una dettagliata verbalizzazione per l'attribuzione dei punteggi da parte di ciascun commissario, derivandone pertanto la legittimità delle operazioni poste in essere dalla Commissione, che hanno portato all'esclusione di controparte per mancato superamento della soglia di sbarramento.

Infine, evidenzia la pronuncia è errata anche nella parte in cui ritiene che la Commissione abbia effettuato una superficiale valutazione delle offerte.

La censura non è fondata, anche se la motivazione della sentenza appellata deve essere corretta sotto il profilo della verbalizzazione.

Il confronto a coppie non è stato correttamente effettuato, essendo stato trasfuso il punteggio dei concorrenti partecipanti al Lotto 1 nel Lotto 2, dove vi era la presenza di due concorrenti, tra i quali la Facility, che non aveva partecipato al Lotto 1; nella gara per il Lotto 1, invece, vi era una concorrente, che non aveva partecipato al Lotto 2.

Il confronto a coppie, secondo le norme di gara, prevedeva l'assegnazione di coefficienti, per cui la trasfusione dei punteggi del Lotto 1 al Lotto 2, partiva da coefficienti già determinati senza operare il confronto anche con i progetti della Facility S.r.l. e della Operosa S.B.

Peraltro è incontestato che gli edifici oggetto di intervento del Lotto 1 e del Lotto 2, sono diversi tra loro, non solo per la locazione geografica, ma anche per le dimensioni, con la conseguenza che i progetti pur trattandosi del medesimo servizio, non potevano essere gli stessi e non potevano, quindi, essere trasfusi.

Quanto all'obbligo di verbalizzazione, tuttavia, la sentenza deve essere corretta.

Il metodo di valutazione previsto nel capitolato si incentra su una valutazione basata su coefficienti direttamente espressivi del grado di apprezzamento dell'offerta in relazione ai singoli sub-criteri; ne tano meno la *lex specialis* richiedeva specificamente la verbalizzazione dell'attribuzione dei coefficienti dai singoli commissari.

Ne consegue che trova qui applicazione il principio, affermato da consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (maturata anche in casi analoghi, in cui cioè il punteggio finale nasceva dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari), per cui "in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice - i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810)".

(Nello stesso senso Cons. Stato, III, 13 ottobre 2017, n. 4772; V, 14 febbraio 2018, n. 952; III, 9 dicembre 2020, n. 7787; cfr. anche Id., 1 febbraio 2023, n. 1120; Ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16, spec. sub par. 32 e massima sub c), in cui si afferma come "le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione").

Con la superiore precisazione in merito alla verbalizzazione, l'appello deve essere, pertanto respinto.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €5000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Rosaria Maria Castorina IL PRESIDENTE Fabio Taormina

IL SEGRETARIO